

COMUNICAZIONE PAGHE – 28/12/2022

1) CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO FRINGE-BENEFIT

Ricordiamo che, con l'aggiornamento Acred845 del 22/12/2022 (punto 2.5), sono state fornite le indicazioni operative per effettuare il conguaglio fiscale (ed eventualmente anche un recupero contributivo), causato dall'aumento dei limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.

Per quanto riguarda il conguaglio contributivo, le indicazioni riportate nell'aggiornamento Acred845 si sono basate sulle anticipazioni fornite dall'Inps ad Assosoftware (oltre alle richieste pervenute da alcuni Utenti).

Successivamente al rilascio dell'aggiornamento Acred845, l'Inps ha pubblicato il messaggio n. 4616 del 22/12/2022 (in realtà disponibile dal 23/12), contenente le disposizioni relative al conguaglio contributivo.

Contrariamente a quanto era stato comunicato dall'Inps ad Assosoftware (fino al 21/12), nel suddetto messaggio è stata prevista la possibilità di effettuare il conguaglio contributivo sul mese di dicembre 2022, tramite delle nuove causali da riportare nella sezione 'Var. Retributive' della denuncia Uniemens relativa al mese di dicembre.

Quest'ultima modalità di conguaglio, descritta al punto 3.1 del messaggio Inps, rappresenta una possibile alternativa alle "regolarizzazioni d'ufficio", descritte al punto 3.2 del messaggio e presentate, fino al giorno precedente alla pubblicazione dello stesso messaggio, come unica alternativa alle "regolarizzazioni standard".

Appare ovvio che la nuova modalità di conguaglio risulta di gran lunga più semplice e conveniente, sotto tutti i punti di vista, rispetto a qualsiasi tipo di regolarizzazione: innanzitutto, il conguaglio contributivo viene effettuato sul mese di dicembre dell'anno di competenza, evitando di posticiparlo all'anno successivo; inoltre, si evitano tutti i passaggi necessari per le regolarizzazioni (comprese quelle cosiddette "d'ufficio").

D'altra parte, la nuova modalità di conguaglio presenta un problema: può essere adottata esclusivamente sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre (come espressamente indicato nel messaggio Inps). Il problema nasce dal fatto che non era stata fornita alcuna anticipazione, da parte dell'Inps, in merito a questa modalità di conguaglio. Le prime notizie a tale riguardo sono state pubblicate (sia su Assosoftware che sui media) nelle giornate del 22 – 23 dicembre, rendendo impossibile qualsiasi intervento preparatorio da parte dei soggetti interessati (in prima battuta, le software-house).

Ad essere precisi, la suddetta modalità di conguaglio era stata addirittura esclusa, dai rappresentanti dell'Inps, in occasione del convegno di Assosoftware del 29/11/2022, con la motivazione che alcune causali precedentemente previste nella sezione 'Var. Retributive', tramite le quali era possibile recuperare imponibili e contributi pregressi, erano state abrogate in quanto non consentivano un'adeguata attività di verifica e rendicontazione da parte dell'Istituto (a titolo di esempio, la causale 'IMPNEG', abrogata con il messaggio Inps n. 456 del 31/01/2019).

A quanto pare, le suddette problematiche sono state superate: con il messaggio n. 4616, infatti, l'Inps ha previsto nuove causali nella sezione 'Var. Retributive', tramite le quali è possibile recuperare l'imponibile ed i contributi relativi a mesi pregressi, conguagliandoli sulle denunce Uniemens ordinarie. In questo caso, naturalmente, l'imponibile ed i contributi da recuperare sono quelli relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, assoggettati nei mesi precedenti e poi risultati non imponibili a causa dell'aumento dei limiti di esenzione.

Non appena abbiamo avuto notizia del messaggio Inps sopra citato, abbiamo iniziato a predisporre la nuova modalità di conguaglio. Come già detto, tale modalità può essere adottata solo sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre, quindi, per poterla applicare, occorre attivarla sull'elaborazione delle buste paga di dicembre (in quanto il conguaglio dei contributi a carico del dipendente produce un effetto sull'imponibile fiscale e sul netto in busta).

Facciamo presente che dovremo conciliare il tempo limitato a disposizione con un sufficiente livello di automatismo: a tale riguardo, anticipiamo che sarà prevista la gestione automatica della sola causale 'FRIBEN' (che copre la quasi totalità dei casi interessati, tra i lavoratori dipendenti), mentre non sarà prevista la gestione automatica delle causali 'FRBDIM' e 'FRBMAS' (relative ai casi in cui si è già stato raggiunto il massimale contributivo ai fini pensionistici).

L'aggiornamento che consentirà di effettuare automaticamente il conguaglio contributivo secondo la nuova modalità, sarà rilasciato nei primi giorni di gennaio (attualmente, il rilascio è previsto nei giorni 3 o 4 gennaio).

Precisiamo che, se si ha necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima che sia rilasciato il suddetto aggiornamento (ovviamente, in presenza di fringe-benefit o altre somme interessate dal conguaglio in questione), rimane possibile applicare le modalità rilasciate e documentate con l'aggiornamento Acred845 (riepilotate più avanti).

Inoltre, facciamo presente che il messaggio Inps n. 4616, sopra citato, considera soltanto i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i collaboratori e gli amministratori, l'unica certezza è che non può essere adottata la nuova modalità di conguaglio descritta nel messaggio Inps, in quanto, per tali soggetti, non può essere compilata la sezione 'Var. Retributive'.

Precisiamo che, da parte dell'Inps, non sono state fornite indicazioni in merito ai criteri da adottare per i collaboratori e gli amministratori. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 4/11/2022, è stato precisato che i nuovi criteri di esenzione si applicano anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Secondo il principio di unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale, i nuovi criteri di esenzione andrebbero applicati anche alla contribuzione Inps dovuta sui redditi in questione; ad oggi, tuttavia, non si hanno conferme in tal senso.

Al fine di agevolare gli Utenti che devono elaborare le buste paga di dicembre (nei casi interessati dal suddetto conguaglio), riportiamo alcune indicazioni operative che resteranno valide anche dopo il rilascio del prossimo aggiornamento:

- Per attivare il controllo automatico dei limiti di esenzione ed effettuare il conguaglio fiscale, occorre indicare la voce **4D3** con il valore '1' nel campo Quantità (modalità documentata con l'aggiornamento Acred845).
- Se si ha necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima che sia disponibile la nuova modalità di conguaglio (prossimo aggiornamento), il conguaglio contributivo dovrà essere effettuato nei mesi successivi, tramite le "regolarizzazioni d'ufficio". In tale condizione, sul mese di dicembre può essere effettuato soltanto il conguaglio fiscale, indicando la voce **4D3** con il valore '1' nel campo Quantità (vedere punto precedente).

- Sempre nel caso in cui si abbia necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima del prossimo aggiornamento, se si preferisce recuperare la somma precedentemente assoggettata, decurtandola dall'imponibile Inps del mese, è possibile indicare il valore '2' nel campo Quantità della voce **4D3**. In questo modo, viene attivato il controllo automatico del limite di esenzione ed effettuato il conguaglio fiscale (come per l'opzione '1'), tuttavia occorre verificare che sia rispettato il minimale Inps. Ricordiamo che questa modalità è stata predisposta su richiesta e non corrisponde ai criteri di recupero previsti dall'Inps (almeno per quanto riguarda i lavoratori dipendenti).
- Per quanto riguarda collaboratori e amministratori, se si ritiene corretto effettuare il conguaglio contributivo (in assenza di indicazioni da parte dell'Inps), è possibile indicare il valore '2' nel campo Quantità della voce **4D3**. Così facendo, anche per tali soggetti le somme da recuperare vengono decurtate dall'imponibile Inps del mese di dicembre; occorre quindi verificare che vi sia la "capienza" necessaria sull'imponibile del mese.
- Infine, sia per i dipendenti che per i collaboratori / amministratori, se si superano i limiti di esenzione ed occorre assoggettare le somme precedentemente considerate esenti, è corretto aggiungere tali somme all'imponibile Inps del mese di dicembre (relativamente ai dipendenti, tale modalità è espressamente indicata nel messaggio n. 4616). In questa situazione, quindi, occorre indicare il valore '2' nel campo Quantità della voce **4D3**.

Anticipiamo che, con il prossimo aggiornamento, sarà rilasciata una nuova voce opzionale, tramite la quale potrà essere attivata la nuova modalità di conguaglio prevista dall'Inps, ossia il recupero di imponibile e contributi pregressi sul mese di dicembre, con indicazione delle nuove causali nella sezione 'Var. Retributive' della denuncia Uniemens.

La nuova voce potrà essere utilizzata insieme all'opzione '1' sulla voce 4D3 (con la quale viene attivato il conguaglio fiscale), mentre NON potrà essere utilizzata insieme all'opzione '2' sulla voce 4D3 (con la quale viene attivato, oltre al conguaglio fiscale, anche il recupero sull'imponibile Inps del mese). Nel caso in cui si intenda utilizzare la nuova modalità per il conguaglio contributivo, è possibile inserire preventivamente la voce **4D3** con il valore '1' nel campo Quantità (oppure attendere il rilascio del prossimo aggiornamento, a discrezione dell'Utente).